



COMUNE DI BUSETTO PALIZZOLO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 25/06/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

L'anno duemilaventisei, addì venticinque del mese di Giugno alle ore 18:14 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Rocco Mustazza il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Sinagra Rosalia.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	MUSTAZZA ROCCO	X		6	MINAUDO VALERIA	X	
2	MINAUDO FEDERICA	X		7	CARADONNA SALVATORE GIUSEPPE	X	
3	POMA GIUSEPPE	X		8	MUSTAZZA GIUSEPPE	X	
4	SIMONTE MARIA	X		9	ADRAGNA ANTONELLA		X
5	PACE ARIANNA	X		10	FERLITO ALESSANDRO	X	

PRESENTI: 9 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il dott. Gaspare Croce, Responsabile del Settore Economico Finanziario, sottopone al Consiglio Comunale, su impulso dell'assessore al bilancio dott. Roberto Pellegrino, la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "*nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate*";

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari

ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 1.127.083,13;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 0,00, essendo i carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 10% del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**AII. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del dott. Gaspare Croce, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO

- lo Statuto Comunale
- il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2026 – 2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 45 del 11 dicembre 2026;
- il bilancio di previsione 2026 – 2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 46 del 11 dicembre 2026

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno avente

“ ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMII DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026”.

Il **Presidente del Consiglio** legge la proposta, corredata di pareri.

Il Presidente introduce l'oggetto e ne dà lettura. Su invito dello stesso, interviene il Vicesindaco per la relazione illustrativa.

Interviene il Vicesindaco (Pellegrino): Riferisce in merito alla facoltà concessa agli Enti Locali dalla normativa nazionale vigente di aderire alla Definizione Agevolata ("Rottamazione-quinques") per le entrate di propria spettanza. Attraverso tale provvedimento, i contribuenti avranno

l'opportunità di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza la corresponsione delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi di mora. Il provvedimento ha per oggetto i carichi affidati all'Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023**. Sotto il profilo tecnico-tributario, l'Assessore precisa che per il Comune di Buseto Palizzolo la misura interesserà prevalentemente i ruoli storici dell'Imposta Municipale Unica (IMU), segnatamente per le annualità fino al 2015 (crediti di vetusta formazione e di complessa esigibilità), nonché i verbali per violazioni alle norme del Codice della Strada. Viene espressamente chiarito che la Tassa sui Rifiuti (TARI) resta esclusa da tale sanatoria, in quanto storicamente gestita in via diretta dall'Ente o tramite i concessionari iscritti all'Albo Nazionale (Andreani Tributi prima, e SOGET successivamente). L'atto deliberativo sarà tempestivamente trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). I termini di presentazione delle istanze per i contribuenti scadranno a settembre, con avvio dei piani di ammortamento a decorrere da **gennaio 2027**, fatte salve le proroghe governative attualmente in discussione in ragione dei recenti insediamenti delle amministrazioni locali.

Interviene il Consigliere Mustazza: Chiede chiarimenti, domandando se la natura dei carichi sia limitata alla sola imposta IMU.

Risponde il Vicesindaco: Conferma che il provvedimento include, oltre all'IMU per le annualità più risalenti iscritte a ruolo nazionale, anche le sanzioni del Codice della Strada, confermando l'esclusione della TARI per le motivazioni di gestione precedentemente esposte

Non registrandosi richieste di intervento, il **Presidente** indice la **votazione del 3° punto all'o.d.g** avente ad oggetto “ **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026**” che, eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, registra il seguente risultato:

Presenti:			9
Assenti:	1	(ADRAGNA	ANTONELLA)
Votanti:			9
Favorevoli:			9
Astenuto:			0
Contrari:	0		

Il Presidente dichiara: “il Consiglio HA APPROVATO all'unanimità”.

Non registrandosi richieste di intervento, il **Presidente** indice la **votazione della I.E del 3° punto all'o.d.g** avente ad oggetto “ **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026**” che, eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, registra il seguente risultato:

Presenti:			9
Assenti:	1	(ADRAGNA	ANTONELLA)
Votanti:			9
Favorevoli:			9
Astenuto:			0
Contrari:	0		

La decisione viene repertoriata alla delibera n. 25 del 25/06/2026 del registro delle deliberazioni consiliari.

Letto, confermato e sottoscritto

L'originale della discussione è agli atti dell'ufficio deliberazioni.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Segretario Generale in qualità di Segretario della Seduta e dal Presidente del Consiglio.

IL Presidente del Consiglio
Rocco Mustazza

IL Segretario Generale
Dott.ssa Sinagra Rosalia

(atto sottoscritto digitalmente)